

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000000-----

N. di repertorio 4227

CONTRATTO DI APPALTO

tra

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA Giovanni Serafini da Lecce per la costruzione di un fabbricato comprendente n.12 alloggi popolari nel Comune di Cellino S. Marco via S. Pietro ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n.1676, riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

Importo al netto L. 33.793.100

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo giorno
26 (ventisei) del mese di Giugno nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-
autorizzato alla stipula del presente contratto da
parte dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt:
151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, n.1165 - richia-

1/7/1963

Registrato a Brindisi li

Mod. 1 Vol.

el N. 2

Esatte lire

quarantasei

IL DIRETTORE DI 2° CL

(to illeggibile)

mati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949
n. 408 - sono comparso, senza l'assistenza dei tes-
timoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo
con me, giusta l'art. 28 della vigente legge nota-
rile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Comm. Con. te Ubal-
do Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il
16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire
per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Giovanni Serafini nato a Lecce il 6.1.1908
domiciliato a Lecce via G. Oberdan n. 82 titolare
dell'Impresa omonima

P R E M E S S E

Che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto-
con ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio
1962, ha designato questo Istituto quale Ente ge-
store delle costruzioni da realizzarsi nella Pro-
vincia di Brindisi in applicazione della legge 30
12.1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano
costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti ha compreso nel programma del primo

triennio la costruzione di n.12 alloggi popolari nel Comune di Colline S.Marco per una spesa complessiva di L. 40.000.000 .-

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Febbraio 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.359 del 22.3.1963 ed approvato da detto Provveditorato con nota n.5578 del 30.3.1963 CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9.8.1962 e con Provveditoriale n.5578 del 30.3.1963 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

CHE le due licitazioni private esperite l'11.4.1963 ed il 23.4.1963 sono andate deserte;

CHE questo Istituto con nota n.3052 del 2.5.1963

ha chiesto al Presidente del Comitato Attuazione

Piano Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti -

Roma- ed al Provveditorato alle OO.PP. di Bari

la autorizzazione ad affidare i lavori a trattati

va privata alla Impresa Serafini Giovanni da Lecce

che ha dichiarato di essere disposta ad assumere

detti lavori con il ribasso complessivo dello 0,90%

(Lire zero e centesimi novanta per cento) a con-

dizione che sia esonerata dal deposito della cau-

zione definitiva;

CHE il Presidente del Comitato di Attuazione Piano case per lavoratori agricoli dipendenti ha autorizzato, ai sensi dell'art.18 della Legge 30.12.1960 n.1676, l'affidamento a trattativa privata alla Impresa Serafini Giovanni;

- CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con Provveditoriale n.15081 del 18 Giugno 1963 ha autorizzato questo Istituto ad affidare all'Impresa Giovanni Serafini i lavori in parola con il ribasso, sull'importo a base d'appalto di L. 34.100.000, di L. 0,90% (lire zero e centesimi novanta per cento), di cui L. 0,50% (lire zero e centesimi cinquanta per cento) di ribasso e Lire 0,40% (lire zero e quaranta per cento) per miglioramento dovuto per l'esonero della cauzione; CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa;

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Giovanni Serafini quale aggiudica-

taria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1 e 3 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- IN virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre ri-

chiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quante non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 33.793.100 - (Lire trentatremilionesettecentonovantatremilacento) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di $\text{L. } 0,50\%$ (Lire zero e centesimi cinquanta per cento) e di quello aggiunto di $\text{L. } 0,40\%$ (lire zero e centesimi quaranta per cento) per miglioramento dovuto per esonero dalla cauzione, in tutto $\text{L. } 0,90\%$ (lire zero e centesimi novanta per cento), sull'importo lordo di $\text{L. } 34.100.000$ - (Lire trentaquattromilionescentomila);

5°)- I prezzi dell'elenco annesse al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-

tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diciassi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministra-

zione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

9°)- Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924 numero 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opere di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12°)- In virtù dell'art.18 del Regolamento di esecuzione della legge 30.12.1960 n.1676 l'Impresa Giovanni Serafini viene esonerata dal prestare la cauzione definitiva, giusta autorizzazione di cui alle premesse.

13°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960 n.1676.-

14°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0,80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'imposta contrattuale ^{che} sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Gen.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette affida all'Impresa Giovanni Serafini da Lecce l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io Ufficiale rogante delegato ho ricevute e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è onessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo o di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uno bollo scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe dieci sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

fto: Ubaldo Vallarino;

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

fto: Giovanni Serafini

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

fto: Avv. Vincenzo Palma, ~~firma~~

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi - 2 LUG. 1963



L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

Avv. Vincenzo

Vincenzo Palma